



## Liceo Statale Bonaventura Rescigno

SCIENTIFICO - SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - MATEMATICO 2.0 - BIOMEDICO

VIA VIVIANO 3, 84086 ROCCAPIEMONTE (SA)

COD. IST. SAPS18000P  
C.F. 94000440654  
codice unico ufficio UFRR7D

TEL +39 081 931785  
FAX +39 081 5141210

WWW.LICEORESCIGNO.EDU.IT  
MAIL: SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT  
PEC: SAPS18000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"B.RESCIGNO"-ROCCAPIEMONTE (SA)  
Prot. 0010334 del 04/10/2021  
(Uscita)

**AL PERSONALE SCOLASTICO**  
**AL RLS**  
**AL RSPP**  
**AL MEDICO COMPETENTE**  
**ALBO ONLINE**  
**SITO WEB**

**OGGETTO: LEGGE 24 SETTEMBRE N. 133 CONTENENTE LA CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI.**

In riferimento all'oggetto, si ritiene opportuno effettuare tale ulteriore comunicazione per consentire al personale di avere piena conoscenza della situazione ed organizzarsi in conformità e nel rispetto delle normative vigenti.

**La legge n.133 del 24 settembre 2021 di conversione del D.L. 111/2021**, pubblicata in in G.U. n. 235 del 1° ottobre 2021, ha previsto l'abrogazione del D.L. 122/2021, assorbendone di fatto le disposizioni e introducendo ulteriori modifiche e integrazioni ai precedenti testi. Di seguito le principali novità in particolare in materia di Certificazione Verde/Green Pass Covid-19 in ambito scolastico:

- obbligo di Certificazione Verde/Green Pass Covid-19 **fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti;
- la Certificazione Verde/Green Pass Covid-19 ottenuto a seguito di **tampone molecolare ha una validità di 72 ore**;
- nei casi in cui la Certificazione Verde/Green Pass Covid-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata in formato cartaceo o digitale, vale la presentazione da parte dell'interessato **di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, o dal medico di medicina generale dell'interessato**, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni che danno diritto alla Certificazione Verde/Green Pass Covid-19;
- Sono esonerati all'obbligo del Green pass **gli esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021:
  - i **medici vaccinatori** dei Servizi vaccinali delle Aziende (ad esempio: i medici vaccinatori degli hub) ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali

– i **Medici di Medicina Generale o Pediatri** di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale.

**La certificazione di esenzione dalla vaccinazione** viene rilasciata a titolo gratuito. La circolare numero n. 43366 del 25 settembre 2021 del Ministero della Salute ha disposto la **proroga della validità di tali certificazioni fino al 30 novembre 2021**, allungando quindi il termine che era stato precedentemente fissato al 30 settembre 2021.

- la didattica in presenza potrà essere sospesa esclusivamente per la zona rossa e non più per la zona arancione;
- sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3;
- la sospensione dal servizio del personale scolastico per mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso della Certificazione Verde/Green Pass Covid-19 è disposta dal Dirigente scolastico e "mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste ... e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni";
- la sanzione pecuniaria (multa da 400 a 1.000 euro) è irrogata dal Prefetto. Inoltre viene specificato che l'accertamento della violazione dell'obbligo di verifica da parte dei Dirigenti scolastici è di competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali;
- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione non si applica ai bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia (oltre che ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi o lo svolgimento delle attività sportive);
- lo stanziamento per la sostituzione del personale sospeso passa da 358 milioni a 70 milioni;
- i 288 milioni che risultano in tal modo disponibili vengono stanziati per consentire il pagamento tempestivo delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie, ivi compresi eventuali arretrati spettanti per supplenze dell'anno scolastico 2020/21.

I riferimenti normativi e legislativi sono consultabili sul sito della scuola e in Bacheca Argo Didup. Per eventuali modifiche di carattere legislativo, sarà cura del Dirigente scolastico fornire ogni utile aggiornamento.

Alla luce di quanto su esposto e nell'attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi/enti competenti, si raccomanda a tutti un'attenta lettura delle prescrizioni normative, e si sollecita tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere agli spazi scolastici nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge.

Con la pubblicazione all'albo online, sul sito web dell'Istituto e in Bacheca Argo Didup, ai sensi della normativa vigente la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Rossella De Luca*

*(il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa)*